

ALCUNI CASI PARTICOLARI: FAQ

Molti sono i casi particolari che si possono porre nell'applicazione dell'imposta sulla rivalutazione; quesiti ai quali l'Agenzia delle Entrate ha risposto con diversi interventi nella lunga vita dell'istituto.

Per fornire una visione complessiva dell'istituto, in questo terzo intervento saranno esaminati alcuni casi particolari, più o meno frequenti, trattati dall'amministrazione finanziaria per quanto concerne la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati.

E' possibile effettuare una rivalutazione "parziale"?

SI: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 2002 ha chiarito che è possibile procedere alla rideterminazione "parziale" del valore della partecipazione.

E' possibile effettuare la rivalutazione di una quota posseduta in comproprietà?

SI: ai sensi della circolare 81/E del 2002, in regime di comunione *pro indiviso*, è possibile effettuare una rivalutazione parziale nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano avvalersi dell'agevolazione. Per determinare tale importo è necessario che il singolo comproprietario determini mediante perizia giurata di stima il valore dell'intera partecipazione, in modo da poter assoggettare all'imposta sostitutiva la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota di comproprietà. Rimane salva la possibilità di versamento dell'imposta sostitutiva da parte di ciascun comproprietario, con riferimento alla propria quota.

E' possibile effettuare la rivalutazione di partecipazioni in società di fatto?

SI: con la circolare 47/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione è applicabile anche alle partecipazioni in società di fatto, poiché l'articolo 5, comma 3 del Tuir le equipara, sotto il profilo fiscale, alle s.n.c. e alle società semplici.

E' consentita la rivalutazione di partecipazioni intestate a società fiduciarie?

SI: possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri nell'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E del



2008. In tal caso, infatti, il soggetto fiduciante viene considerato l'effettivo proprietario della partecipazione.

E' possibile effettuare la rivalutazione in caso usufrutto o di nuda proprietà?

SI: la Circolare 12/E del 2002 ha precisato che possono usufruire della possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto i contribuenti che siano possessori di titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o che siano titolari di altro diritto reale sugli stessi, quali l'usufrutto o la nuda proprietà.

La Circolare 27/E del 2003 ha chiarito che, nell'ipotesi consolidamento di usufrutto e nuda proprietà, il consolidamento non retroagisce al momento dell'acquisto della nuda proprietà; pertanto, qualora tale fenomeno avvenga successivamente all'1 gennaio 2016, la rideterminazione dei valori può avvenire solo con riferimento ai diritti di nuda proprietà e di usufrutto esistenti a tale data.

E' possibile effettuare la rivalutazione delle partecipazioni ricevute per successione o donazione?

SI: nel caso di acquisizione di una partecipazione per successione o donazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che potrà usufruire del regime agevolato, con la sola condizione che le partecipazioni siano state acquisite prima del 1° gennaio 2016, come chiarito dalla circolare 81/E del 2002.

Come si determina il costo d'acquisto o il valore da assumere ai fini della rivalutazione nel caso di successione o donazione?

Nel caso di acquisto per **successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione (pari al valore della quota-parte del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione). Occorre specificare che gli effetti della rivalutazione, secondo quanto stabilito dalla CTP di Brescia con la sentenza n. 276 del 2014, sono strettamente personali e non si trasmettono agli eredi che acquisiscono il bene per successione rivalutata. Allo stesso modo quando il *de cuius* abbia optato per la dilazione rateale dell'imposta sostitutiva e non abbia completato i pagamenti, non si possono addebitare agli eredi le rate mancanti.

Di conseguenza, in caso di partecipazioni rivalutate da parte del soggetto che è deceduto, non è consentito all'erede di determinare il costo fiscale della partecipazione utilizzando tale maggior valore.

Nel caso di acquisto per **donazione** si assume come costo il costo del donante. La R.M. n. 40/E/2015 ha precisato che laddove il donatario della partecipazione intenda procedere ad una nuova rivalutazione delle quote, non è possibile procedere allo scomputo delle imposte pagate dal donante in occasione della precedente rivalutazione.

E' possibile rivalutare una partecipazione detenuta in una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata?

SI: seppur in mancanza di indicazioni ufficiali, non si riscontrano esclusioni e pare applicabile la norma

generale sulle rivalutazioni¹. Nel caso in cui la società partecipata risieda in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata, è indifferente la natura (qualificata o non qualificata) della partecipazione perché, in entrambi i casi, la plusvalenza concorre integralmente al reddito complessivo del socio. In questo caso, a fronte della tassazione ordinaria del 100% sulle predette plusvalenze, l'applicazione dell'imposta sostitutiva potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquistata in più operazioni distinte, quale costo sarà da prendere come riferimento nel determinare la plusvalenza?

La Circolare 12/E del 2002 ha chiarito che qualora i titoli, le quote, o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore d'acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la partecipazione oggetto di cessione sia stata acquisita in più operazioni, per determinare quale quota delle partecipazioni possedute si ritiene ceduta per prima, si applica il cd. criterio LIFO (*last in - first out*).

E' possibile compensare plusvalenze e minusvalenze?

SI: in regime di tassazione ordinaria è prevista la facoltà di compensare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell'ambito della stessa categoria reddituale:

- ✓ per quanto concerne le partecipazioni qualificate, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 49,72%, è riportata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate;
- ✓ per quanto concerne le partecipazioni non qualificate, nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che i relativi importi siano evidenziati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Si precisa che l'assunzione del valore "rideterminato", in luogo del costo del valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze.

Inoltre, in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Seguirà una sommaria esposizione dei Principi Italiani di Valutazione, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Marco Anesa

¹ Così la Commissione Fiscale e Societaria dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza.